

#### 4 VARIANTI IN CORSO D'OPERA

A) Nei casi più semplici per apportate varianti in corso d'opera non occorre chiedere un parere preventivo ma è sufficiente presentare il progetto dell'opera, così come effettivamente realizzata, contestualmente alla dichiarazione di ultimazione dei lavori accompagnata dalla comunicazione di asseveramento edilizio (mod. I-L).

Tale formula semplificata potrà essere utilizzata a condizione che le varianti presentino le seguenti caratteristiche :

- Siano conformi agli strumenti urbanistici;
- Siano conformi al Regolamento Edilizio vigente e non in contrasto con quello eventualmente adottato;
- Non comportino modifiche della sagoma né delle superficie utili;
- Non modifichino le destinazioni d'uso delle costruzioni né delle singole unità immobiliari;
- Non modifichino il numero delle unità immobiliari;
- Non si tratti di immobili vincolati ai sensi del Titolo I del D.L.vo.490/99 (ex legge 1089/39);
- Non siano opere per le quali deve essere richiesta l'autorizzazione ai sensi dell'art.151 del D.L.vo. 490/99 (ex art.7 legge 1497/39);
- Non riguardino interventi di restauro, come definiti dall'art.31 della legge 457/78;
- Non contrastino con le prescrizioni contenute nella concessione, autorizzazione o D.I.A. iniziali;
- Non contrastino con i criteri di valutazione degli edifici di particolare valore.

B) Nel caso di varianti che non rientrano nelle descrizioni del punto A) si applicheranno le stesse disposizioni seguite per l'atto amministrativo iniziale, il termine di ultimazione lavori rimane riferito al provvedimento originario:

- Nel caso di varianti a Concessione o Autorizzazione Edilizia si applicheranno le stesse disposizioni usate per la concessione o l'autorizzazione edilizia;
- Nel caso di variante a D.I.A. la denuncia è integrata, a cura dell'interessato, con la descrizione analitica e grafica delle varianti che s'intende apportare al progetto depositato. Per tale integrazione valgono le stesse disposizioni previste per la D.I.A..

#### 5 VOLTURAZIONI

Nel caso che dopo il rilascio di Concessione, Autorizzazione Edilizia l'immobile interessato dall'intervento venga trasferito di proprietà, il nuovo proprietario dovrà richiedere la volturazione a proprio nome dell'atto intestato al proprietario precedente. Il termine di ultimazione lavori rimane riferito al provvedimento originario. Nella domanda dovrà essere specificato quanto segue (mod. E):

- Dati anagrafici di tutti i soggetti interessati alla volturazione (nominativo, indirizzo, Codice Fiscale e Partita I.V.A., luogo e data di nascita per le persone fisiche, Legali rappresentante per le società o simili);
- Dati identificativi dell'atto (numero e data della Concessione o Autorizzazione, data della richiesta e numero di protocollo, numero di Pratica edilizia);

- Copia o estremi dell'atto in base al quale il richiedente ha acquisito il titolo (da specificare) per la richiesta di volturazione da rendersi sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art.47 del D.P.R. 444 del 28/12/2000.

Per le D.I.A. dovrà essere presentata una nuova comunicazione da parte del nuovo proprietario con la quale si conferma la volontà di eseguire, o procedere nell'esecuzione qualora fossero già iniziati, i lavori di cui alla D.I.A. originaria (mod. F).

## **6 PROROGA DELLA DATA DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

Nell'eventualità che i lavori non possano essere ultimati entro il termine di validità della Concessione - Autorizzazione Edilizia, l'interessato potrà richiedere la proroga della data di ultimazione dei lavori allegando alla richiesta in bollo una relazione del Direttore dei Lavori da cui risultino chiaramente le motivazioni della mancata esecuzione delle opere, la descrizione dettagliata dei lavori da realizzare e la data prevista per l'ultimazione degli stessi (mod. H).

Tale proroga potrà essere concessa solo su motivi non dipendenti dalla volontà del richiedente attraverso atto di determinazione dirigenziale.

## **7 RINNOVO (concessione a completamento lavori)**

Qualora i lavori relativi ad una concessione edilizia, autorizzazione o D.I.A. non risultino ultimati alla data di scadenza dei tre anni, il concessionario dovrà presentare istanza di nuova concessione per la realizzazione dei lavori non ultimati o, nel caso di dichiarazione di conformità, nuova comunicazione asseverata.

I termini di validità (UN anno per l'inizio dei lavori e TRE anni per la fine) decorrono nuovamente dalla data di rilascio della nuova concessione o autorizzazione e dalla data di presentazione della nuova D.I.A.

Tali atti autorizzativi sono soggetti all'adeguamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione qualora nello stesso periodo siano intervenute variazioni. L'adeguamento verrà calcolato prendendo a riferimento il volume percentualizzato dei lavori da ultimare al quale verranno applicati gli aumenti tariffari intervenuti alla data del rilascio della nuova concessione edilizia.

## **8 ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CERTIFICATO DI CONFORMITA'**

All'ultimazione dei lavori, un professionista abilitato (anche diverso dal progettista o Direttore dei lavori) dovrà certificare la conformità dell'opera al progetto presentato (mod. I).

Nel caso che siano state apportate piccole varianti in corso d'opera con caratteristiche di cui all' art. 39 della L.R. 52/1999, dovrà essere presentato, unitamente alla dichiarazione di ultimazione dei lavori ed al certificato di conformità, il progetto dell'opera come effettivamente realizzata e asseveramento di conformità edilizia (mod. L).